

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 10 febbraio 2015



RIFORMA CATASTO

Sole 24 Ore	10/02/15	P. 38	Nuovo catasto, percorso a ostacoli	Antonio De Santis	1
-------------	----------	-------	------------------------------------	-------------------	---

SPLIT PAYMENT

Italia Oggi	10/02/15	P. 23	Split payment a portata ridotta	Matteo Barbero	2
Sole 24 Ore	10/02/15	P. 39	Split payment, avvio «morbido»	Benedetto Santacroce	3

INGEGNERI

Corriere Della Sera	10/02/15	P. 26	Oltre 1.900 assunzioni hi tech	Irene Consigliere	5
---------------------	----------	-------	--------------------------------	-------------------	---

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	10/02/15	P. 37	Incarico «doc» per il professionista		6
-------------	----------	-------	--------------------------------------	--	---

BREVETTI

Sole 24 Ore	10/02/15	P. 24	Sviluppare le proprietà intellettuali degli atenei	Dario Braga	7
-------------	----------	-------	--	-------------	---

NEGOZIAZIONE

Italia Oggi	10/02/15	P. 21	Negoziazione assistita di rigore	Antonio Ciccia	8
-------------	----------	-------	----------------------------------	----------------	---

Fisco e immobili. La riforma sta per arrivare al Consiglio dei ministri ma scarseggiano i dati da cui partire

Nuovo catasto, percorso a ostacoli

Opportuno aggregare ambiti territoriali e diminuire le «funzioni»

Antonio De Santis

■ Il processo di riforma del **catasto dei fabbricati** può essere definito, senza alcuna esagerazione, epocale. Ma non mancano le criticità, segnatamente in relazione alle innovative metodiche, fondate su modelli matematico-statistici, che saranno applicate alla maggior parte del patrimonio. Le stesse presuppongono il rilievo delle caratteristiche maggiormente incidenti sui valori patrimoniali e sulla redditività degli immobili «ordinari», nonché rigorosi campionamenti per ogni segmento di mercato immobiliare, cioè ciascuno delle diverse decine di migliaia di insiemi di immobili, omogenei nei caratteri funzionali e localizzativi, in cui il patrimonio nazionale sarà articolato.

Proprio riguardo a questo aspetto i problemi acquistano maggiore spessore, laddove si tenga presente la limitata disponibilità dei dati economici - prezzi di compravendita e locativi - essenziali per lo sviluppo del modello statistico e la corretta definizione delle funzioni o algoritmi, grazie ai quali saranno determinati i valori patrimoniali ed i redditi di una larghissi-

ma parte del patrimonio immobiliare. È da considerare che l'elaborazione e la successiva verifica di ciascuna "funzione statistica", relativa alle destinazioni residenziali, uffici, studi e laboratori professionali, dovrebbe essere supportata indicativamente e in media da almeno 50-80 dati economici di natura contrattuale, mentre per le rimanenti destinazioni le esigenze sono inferiori. Poiché le funzioni saranno diverse decine di migliaia, è facile desumere l'elevato numero dei dati di cui si dovrebbe avere disponibilità.

E qui entrano in scena i limiti quantitativi, conseguenti anche alla prolungata crisi del mercato immobiliare, che ha ridotto in misura significativa il numero delle compravendite e, quindi, la disponibilità di dati, segnatamente nell'ultimo triennio 2012-2014, epoca censuaria di riferimento per le operazioni stimabili in esame.

Ma anche limiti qualitativi. Di fatto tra i dati disponibili dovranno essere selezionati i corrispettivi dichiarati in atti che siano espressione dei valori patrimoniali o reddituali

medi ordinari di mercato, ed idonei a fornire una significativa rappresentazione della variabilità degli stessi per ogni segmento analizzato.

Quali i percorsi possibili in presenza delle suddette criticità?

Appare opportuno precisare preliminarmente come i circa 5000 comuni, che presentano le maggiori criticità per carenza di dati, rappresentino - in termini di patrimonio immobiliare - una percentuale intorno al 12%-15% del patrimonio complessivo.


Una prima risposta viene fornita dalla stessa legge-delega, laddove prevede percorsi alternativi (metodi standardizzati), allorché non sussistano le condizioni oggettive per la definizione di idonee funzioni statistiche. Mal'approfondita sperimentazione realizzata negli anni scorsi dall'Amministrazione ha evidenziato anche altri percorsi:

■ **aggregare ambiti territoriali elementari** - costituiti dalle zone Omi, come ridefinite anche in funzione del processo riformatore - nonché (piccoli) comuni, laddove gli stessi presentino caratteri territoriali e

socio-economici sufficientemente omogenei, in modo da ridurre il numero delle funzioni statistiche da elaborare e quindi i dati necessari per la loro alimentazione;

■ **semplificare le funzioni statistiche**, attraverso la riduzione del numero delle caratteristiche edilizie e posizionali, nei segmenti che presentano un'elevata omogeneità tipologica, localizzativa e quindi anche mercantile. Questa situazione può verificarsi non solo in piccoli comuni, ma anche nelle periferie di medi e grandi comuni: basta pensare ai cosiddetti quartieri-dormitorio. Di fatto, in queste fattispecie, risultanze più che soddisfacenti possono essere ottenute anche con un numero molto ridotto di caratteristiche;

■ **ricorrere a contributi di analisi statistiche indirette**. Ad esempio, nel caso di aggregazione di zone Omi ovvero di comuni, il contributo dei dati statistici dallo stesso Osservatorio possono risultare determinanti ai fini dell'apprezzamento relativo delle caratteristiche mercantili medie delle diverse zone o comuni.



Circolare delle Entrate sul meccanismo di scissione dei pagamenti (legge 190/2014)

Split payment a portata ridotta Restano escluse le piccole spese degli enti pubblici

DI MATTEO BARBERO

Lo split payment riguarda solo le operazioni documentate mediante fattura e non quelle certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino. È questo il principale chiarimento fornito dalla circolare n. 1/E dell'Agenzia delle entrate diffusa ieri per fornire i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. Il documento di prassi, inoltre, definisce in modo puntuale ed estensivo l'ambito di applicazione soggettiva dell'istituto e condona le sanzioni per le violazioni commesse prima della sua diffusione. Sono soggetti allo split payment tutti gli acquirenti di beni e servizi effettuati dalle pa, sia nella loro veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa. La circolare, però, precisa che restano escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale e non fiscale, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste. In tal modo, sono fatte salve, ad esempio, le piccole spese degli enti pubblici, il cui assoggettamento alla scissione dei pagamenti avrebbe determinato enormi difficoltà operative. Tale conclusione era già desumibile dal tenore del dm attuativo del 23 gennaio scorso, che si riferiva alle sole «operazioni fatturate», ma l'intervento dell'Agenzia sgombra il campo da dubbi. Da notare che non è previsto esplicitamente alcun limite di importo all'esclusione. Il secondo elemento importante riguarda l'estensione soggettiva dello split, che la norma istitutiva definisce mediante un'elencazione di uguale contenuto rispetto a quella recata dall'art. 6, comma 5, secondo periodo, del dpr 633/1972, che ha ad oggetto l'applicabilità, alle operazioni effettuate nei confronti delle pa ivi indicate, dell'esigibilità differita dell'Iva all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Tuttavia,

Il principale chiarimento


Lo split payment riguarda solo le operazioni documentate mediante fattura e non quelle certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino. In tal modo, sono fatte salve, ad esempio, le piccole spese degli enti pubblici, il cui assoggettamento alla scissione dei pagamenti avrebbe determinato enormi difficoltà operative. Non è previsto esplicitamente alcun limite di importo all'esclusione.

mentre in questo caso era stata imposta un'interpretazione restrittiva, nel caso dello split (considerate le sue finalità antielusivo) le Entrate optano per una lettura estensiva. Pertanto, esso si applica anche, ad esempio, alle istituzioni scolastiche e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti locali diversi da province e comuni (ossia comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), alle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle

aziende ospedaliere (ad eccezione degli enti ecclesiastici). Rientrano anche Irccs, enti pubblici di assistenza e beneficenza e enti pubblici di previdenza. Da questo lungo elenco rimangono fuori gli enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali (ivi incluse quelle delle camere di commercio) e gli enti pubblici economici che operano con un'organizzazione imprenditoriale, gli ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Agenzie regionali per la

protezione dell'ambiente, gli Automobile club provinciali, l'Aran, l'Agid, l'Inail e l'Ispe. Infine, la circolare precisa che, in considerazione dell'incertezza normativa conseguente all'immediata applicazione dello split alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse anteriormente all'emanazione del documento di prassi. Ne deriva che ove le pa abbiano corrisposto al fornitore l'Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'imposta incassata, non occorrerà effettuare alcuna variazione.


—© Riproduzione riservata—



I chiarimenti delle Entrate. La circolare con le indicazioni operative per la «separazione» dell'imposta nei rapporti fornitori-Pa

Split payment, avvio «morbido»

Niente sanzioni per gli errori commessi prima delle istruzioni sulle nuove regole Iva



Benedetto Santacroce

Per individuare i soggetti pubblici sottoposti al nuovo regime dello split payment non basta far riferimento all'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72 (da cui prende le mosse il nuovo articolo 17 ter dello stesso decreto), ma trattandosi di un regime introdotto con fine anti-evasione bisogna tener conto anche della ratio della norma. Da ciò discende ad esempio l'inclusione nello specifico regime delle Comunità montane ovvero dell'Unione dei comuni. Inoltre, sul piano oggettivo la disposizione opera solo per le operazioni documentate da fattura. Risultano esclusi, ad esempio, gli acquisti certificati dal fornitore con scontrino e ricevuta fiscale. Infine niente sanzioni, ma possibilità di regolarizzazione degli errori commessi, per coloro che, dopo il 1° gennaio, hanno commesso errori nell'applicazione del regime. Sono questi i principali chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare 1/E di ieri.

Requisiti soggettivi

In relazione all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo articolo 17 ter del Dpr 633/72, la circolare chiarisce che l'elenco previsto dalla norma, di tenore analogo a quello previsto dall'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, deve essere applicato tenendo ben presente la ratio anti-evasione della disposizione. Quindi, mentre per l'articolo 6, comma 5 (norma agevolativa) l'interpretazione doveva essere restrittiva, per l'articolo 17 ter l'interpretazione può essere anche estensiva, purché rispetti i principi ispiratori della disposizione.

In particolare, il documento di prassi specifica:

1 Per quanto lo Stato e gli organi dello Stato ancorché dotati di

personalità giuridica include, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);

2 Per quanto riguarda gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico degli enti locali (TUEL), include anche le Comunità montane, comunità isolate e le Unioni dei comuni;

3 Per quanto riguarda le Camere di commercio, comprende nell'obbligo di applicazione del nuovo regime an-

che le Unioni regionali delle camere di commercio;

4 Per quanto riguarda le aziende sanitarie nazionali, sono da ricomprendersi anche gli enti pubblici istituiti a livello regionale che si sostituiscono alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività delle aziende stesse;

5 Per quanto riguarda gli enti di assistenza e beneficenza vanno incluse le Ipab e le Asp.

Al contrario, tra i soggetti esclusi la circolare annovera, tra gli altri: gli ordini professionali; le agenzie fiscali; le autorità amministrative indipendenti (Agcom); l'Inail; l'Agid; le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa).

La circolare, comunque, oltre a fornire un dettaglio delle ipotesi incluse ed escluse, fornisce anche un suggerimento operativo individuando quale strumento di individuazione dei soggetti inclusi nell'obbligo: l'indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa) che individua gli enti che sono riconducibili alle macrocategorie dell'articolo 17 ter.





Sanzioni

In ragione delle incertezze normative create dall'articolo 17 ter, le Entrate escludono la sanzionabilità di tutti gli errori commessi prima dell'emanazione della circolare. Inoltre, il documento specifica che: se l'ente pubblico ha corrisposto erroneamente al fornitore l'Iva anche in relazione alle operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che il fornitore adempì al versamento dell'imposta, non bisognerà fare niente per correggere le violazioni commesse; al contrario, ove il fornitore abbia emesso erroneamente una fattura con l'annotazione scissione dei pagamenti, lo stesso provvederà a correggere la violazione e la PaA verserà l'imposta direttamente al fornitore.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PLATEA

La disciplina si applica anche alle comunità montane e agli enti regionali che si sostituiscono alle Asl. In «salvo» gli Ordini



Le principali novità



01 | LE SANZIONI

La legge di stabilità 2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pa, l'Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario. Stop all'applicazione delle sanzioni per gli errori commessi nelle prime settimane di applicazione

02 | LA PLATEA

Tra gli enti inclusi nella nuova

modalità di versamento dell'Iva rientrano Stato, enti pubblici territoriali, Camere di commercio, università, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l'Inps. In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>

Il Sole **24 ORE.com**



QUOTIDIANO DEL FISCO
Focus su Imu agricola,
Dogane e rivalutazioni
di terreni e partecipazioni

Nell'edizione del Quotidiano del Fisco online oggi:

- l'analisi di **Gian Paolo Tosoni** sull'Imu agricola da versare entro oggi;
- un articolo di **Alessandro Fruscione** e **Benedetto Santacroce** sui Centri di assistenza doganale;
- un articolo di **Fabio Amoroso** sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Oltre 1.900 assunzioni hi tech

Ingegneri, le opportunità del momento. Le offerte da StM fino a Zeiss e Abb

Le opportunità di lavoro per ingegneri non mancano mai anche nei periodi più difficili. Al momento a offrire un buon numero di chance per le sue sedi italiane è per esempio StMicroelectronics, che per lo stabilimento di Agrate Brianza (MB) ha bisogno di una quindicina di neolaureati di primo livello in ingegneria elettronica, meccanica e dell'automazione o diplomati tecnici con almeno cinque anni di esperienza che svolgano le loro mansioni nelle aree produttive in ambito manutenzione (recruitment.agrate@st.com).

La multinazionale italo-francese — specializzata in semiconduttori — è inoltre alla ricerca di cinque brillanti ingegneri elettronici per la sede di Cornaredo, che andranno a occuparsi di progettazione sia circuitale sia analogica. Disponibile poi una posizione per la sede di Aosta per un ingegnere elettronico con profilo applicativo.

Alla ricerca degli ingegneri dedica addirittura una guida



Al lavoro in StM. La multinazionale, per lo stabilimento di Agrate Brianza, ha bisogno di una quindicina di tecnici

molto utile quasi ogni anno la VDI, un'associazione d'ingegneri tedesca, che viene presentata anche al Politecnico di Milano nel corso dell'International job fair. Significativo il titolo dell'ultima pubblicazione: "Approfitta del loro potenziale".

Nel volume oltre a diversi consigli per chi è alla ricerca di un'occupazione, viene fornito un elenco delle diverse aziende che hanno sul loro sito posizio-

ni aperte, non solo per ingegneri e non solo per candidati tedeschi.


Qualche nuovo esempio di aziende che cercano? Abb in tutto il mondo ha 1450 "job vacancy" e 44 in Italia. In particolare per il nostro Paese sono necessari ingegneri elettrici, lean engineer per le sedi di Vituone, Dalmine, Frosinone e Sesto San Giovanni. Ma servono anche service sales specialist, production planning spe-

cialist, buyer, sales specialist per Monselice e tanti altri profili per le altre sedi, tra cui Genova e Lodi (<http://new.abb.com/it/carriere/posizioni-disponibili>).

Altre 74 posizioni tecniche, ma anche per addetti agli acquisti e all'amministrazione, sono richieste da Lufthansa Technik (<https://www.be-lufthansa.com/en/companies/lufthansa-technik/job-offers/>) prevalentemente in Germania, ma anche a Miami e a Fort Lauderdale negli Stati Uniti, e in Giamaica.

Mentre sono sette le figure richieste da Zeiss: a Singapore e in Germania (http://www.zeiss.com/corporate/en_de/career/apply-online.html?mode=1&target=0). Sono poi 265 le opportunità offerte da Dekra in tutto il mondo, per diverse tipologie di candidati (<http://www.dekra.de/karriere/jobs-bewerbung/jobsuche.html>).

Irene Consigliere
IreConsigliere
© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'assistenza al contribuente. Il mandato e la dichiarazione sostitutiva

Incarico «doc» per il professionista



Primo Ceppellini
Roberto Lugano

Con l'approvazione dei modelli di istanza da parte del direttore dell'agenzia delle Entrate, la voluntary disclosure entra finalmente in una dimensione operativa. Non tutte le difficoltà applicative sono superate, in quanto si dovrà innanzi tutto attendere il 2 marzo per capire quali paesi black list aderiranno all'accordo di scambio di informazioni con l'Italia. Vi sono poi numerosi dubbi interpretati-

vi, ma gli operatori si aspettano di trovare risposte nella circolare dell'agenzia delle Entrate annunciata per le prossime settimane.

Nel frattempo, i consulenti stanno iniziando a incontrare i clienti interessati alla regolarizzazione, e stanno iniziando a vivere sul campo l'applicazione concreta della nuova normativa. Possiamo dividere sommariamente le fasi dell'attività di assistenza nel seguente modo:

- 1 analisi preliminare;
- 2 recupero e analisi della documentazione estera;
- 3 predisposizione dei conteggi preventivi;
- 4 trasmissione telematica della domanda;
- 5 predisposizione e invio della relazione di accompagnamento e degli allegati;
- 6 partecipazione all'eventuale contraddittorio con gli uffici;
- 7 assistenza nel versamento.

Iniziamo ad analizzare i principali problemi operativi che si possono incontrare nel

primo di questi passaggi, prescindendo da alcuni aspetti delicati, come la difficoltà nel far capire ai clienti la nuova situazione internazionale e il conseguente costo elevato della sanatoria, nonché le problematiche delle segnalazioni anti riciclaggio.

Il mandato professionale

L'incarico di assistere il cliente sarà formalizzato in un mandato, del quale abbiamo ipotizzato i contenuti minimi (si veda il facsimile pubblicato qui accanto). Ovviamente si tratta di un documento estremamente riservato, che come tale andrà gestito.

Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, segnaliamo alcuni aspetti delicati. Innanzi tutto, il compito del professionista è quello di presentare una specie di dichiarazione (ora per allora) relativa ai periodi di imposta ancora aperti ai fini dell'accertamento. Per la verità la dichiarazione di disclosure si

ferma all'indicazione dei maggiori imponibili, mentre la liquidazione delle imposte dovute (e delle sanzioni a esse commisurate) è lasciata all'amministrazione finanziaria. È quindi bene che l'incarico tenga espressamente conto di questo aspetto.

In secondo luogo, va messo in evidenza che l'assistenza nella disclosure riguarda i periodi di imposta fino al 2013. Se il cliente aderisce alla sanatoria, però, avrà obblighi anche per i periodi di imposta 2014 e 2015, dato che dovrà:

- 1 determinare i redditi che derivano dalle attività detenute all'estero;
- 2 compilare il quadro RW del monitoraggio fiscale.

È opportuno che il cliente abbia chiaro fin da subito che questi sono compiti aggiuntivi che esulano dall'assistenza per la disclosure.

La responsabilità per i falsi

Un altro problema estremamente delicato è quello della


responsabilità, sotto il profilo penale, derivante dall'utilizzo di documenti falsi o incompleti nell'ambito della disclosure.

Su questo aspetto, la normativa ha posto le responsabilità esclusivamente in capo al soggetto che provvede a regolarizzare i propri investimenti. Infatti:

1 l'eventuale esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi (in tutto o in parte) o la presentazione di dati e notizie che non rispondono al vero è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

2 il contribuente che intende avvalersi della procedura è tenuto a rilasciare al professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta che gli atti o i documenti che sono stati consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero. Un esempio di questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il cliente dovrà obbligatoriamente rilasciare al proprio professionista prima dell'invio della istanza è riportato nel facsimile riprodotto qui a fianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TRA AZIENDE E UNIVERSITÀ

Sviluppare le proprietà intellettuali degli atenei

di **Dario Braga**

Sul tema della protezione della proprietà intellettuale c'è ancora molto da fare nel nostro paese. Lo dimostra plasticamente l'improvvida decisione di trasferire i brevetti dei centri di ricerca all'Istituto Italiano di Tecnologia per il loro sviluppo (DL 3 del 24 gennaio) e di affidare allo stesso Istituto il compito di commercializzare i brevetti registrati dalle università.

Brevettiamo ancora molto poco, questo si sa. Non lo facciamo perché non abbiamo sviluppato nel tempo una cultura della protezione della proprietà intellettuale. Anche questo ritardo è figlio di quella deriva dei continenti che ha allontanato qualche decennio fa le università e la ricerca pubblica dal sistema produttivo e che oggi si sta faticosamente cercando di riavvicinare con manovre di finanziamento (bandi cluster, smart city, dottorato industriale, ecc.) e usando la leva della valutazione nazionale (ANVUR) e quindi degli incentivi. È avvertita l'urgenza di recuperare competitività, e quindi posti di lavoro, attraverso la ricerca scientifica e l'innovazione anche se persistono diffidenze e qualche incrostazione ideologica su chi è proprietario delle idee e delle scoperte.


Gli Atenei stanno cercando di recuperare terreno. In primo luogo c'è un autentico gap formativo da colmare: molti studenti si laureano in materie scientifiche e tecnologiche senza avere la più pallida idea di cosa vuol dire proteggere i risultati della ricerca, quali sono gli effetti della brevettazione, quali sono i metodi per la deposizione di un brevetto, e quali sono le regole da seguire nella divulgazione (tesi, congressi ecc.) per evitare che diventi impossibile brevettare. Analogamente, nelle aree delle scienze umane e sociali e della comunicazione si registra il fenomeno parallelo per quanto riguarda tutta la pubblicistica, il design e i prodotti software.

Per recuperare terreno, negli ultimi anni sono nati molti corsi ad hoc, master, e altre attività formative integrative di disseminazione. Molti

atenei - incluso il mio - hanno attivato uffici "knowledge transfer" per assistere i ricercatori nella decisione di che cosa brevettare e come e quando. C'è un ritardo notevole da superare e ci sono costi da coprire e anche negoziazioni complesse da attivare quando la proprietà intellettuale è condivisa con enti o imprese finanziatrici della ricerca. Le diffidenze storiche sono ancora difficili da superare così come è difficile superare una idea diffusa nel mondo delle imprese e anche di tanti ricercatori che «la proprietà intellettuale dei risultati è di chi ci mette i soldi» dimenticando che i risultati sono figli di un background che spesso è frutto dei decenni di ricerca di base e delle conoscenze accumulate nei laboratori di ricerca universitari grazie ai finanziamenti pubblici e a tanta, tantissima, ricerca di base. Quella ricerca "blue sky" - "curiosity driven" senza la quale non esisterebbe alcun risultato applicativo.

Le Università stanno quindi lavorando su "tre binari": a) informare ed educare i giovani all'idea della protezione dei risultati fornendo anche elementi per comprendere cosa va protetto e cosa no, b) creare tecnostrutture di supporto, facendosi anche spesso carico dei costi iniziali di deposito, per lo scouting nei laboratori e per assistere i ricercatori che vogliono brevettare, c) attrezzarsi per entrare in maniera convincente in spesso faticose negoziazioni con le imprese per accordi di gestione della proprietà intellettuale che riconoscano il giusto apporto sia di chi finanzia sia di chi svolge la ricerca attiva, che senza quel finanziamento non potrebbe avere luogo. Tutto questo sta finalmente avvenendo. Ora domanda si impone. Siamo così sicuri che il trasferire all'IIT lo sviluppo e la commercializzazione dei brevetti registrati dalle Università sia il modo migliore per far crescere la sensibilità e l'interesse dei ricercatori alla protezione delle loro idee e dei loro risultati? Io qualche dubbio ce l'ho.

Dario Braga è prorettore alla ricerca dell'Università di Bologna



È entrata in vigore la disposizione del decreto 132/2014. Gli avvocati in pole position

Negoziazione assistita di rigore *Sinistri, mini cause: prima del tribunale si prova l'intesa*

DI ANTONIO CICCIA

Al via la negoziazione assistita obbligatoria. Si tratta di una procedura alternativa al tribunale per chiudere le liti civili, varata dal decreto legge 132/2014, che vede protagonisti gli avvocati, che è partita ieri 9 febbraio 2015. Si affianca alla mediazione obbligatoria disciplinata dal dlgs 28/2010.

Per due gruppi di materie, dunque, non si può iniziare subito la causa, ma si deve prima tentare di trovare un accordo con i propri avvocati. I gruppi di controversie sono due: sinistri stradali e tra natanti; pagamento somme fino a 50 mila euro.

L'esito sperato della negoziazione assistita è un accordo tra le parti, che però è anche un titolo esecutivo, in quanto asseverato dall'avvocato. Il verbale di accordo ha, così, efficacia pari a una sentenza.

Per arrivare a questo risultato è richiesto il rispetto di

una serie di formalità. Si parte dall'invito a trattare rivolto da uno dei litiganti all'altro: deve spiegare l'oggetto della controversia e deve avvisare contro parte sulle conseguenze negative in caso di mancato accordo (aggravio di spese e condanna al risarcimento del danno nel successivo eventuale giudizio).

Il destinatario dell'invito ha 30 giorni per rispondere. Nei casi di negoziazione obbligatoria, si può andare in causa se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione oppure quando è decorso il periodo di tempo stabilito dalla convenzione per chiudere il procedimento. Se arriva l'adesione, allora, bisogna stipulare una convenzione di negoziazione, con l'assistenza di un avvocato. La convenzione non è altro che l'impegno a non farsi causa per un determinato periodo.

Contenuto essenziale del predetto accordo è costituita dal termine per l'espletamento della procedura (in ogni caso

non inferiore a un mese) e dall'oggetto della controversia.

La legge stabilisce che il termine, concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, non possa essere superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

La norma non definisce i contenuti specifici della convenzione, ma le parti potranno indicare le modalità di svolgimento delle riunioni e di scambio di corrispondenza; potranno indicare le modalità di documentazione e verbalizzazione dei vari incontri; potranno decidere se chiedere approfondimenti tecnici su singoli aspetti.

Alla fase iniziale segue la trattativa vera e propria, nella quale si devono osservare alcune prescrizioni generali: gli avvocati e le parti hanno l'obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute.

A tutela della buona riuscita della negoziazione le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Inoltre i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. La violazione degli obblighi di lealtà e riservatezza costituisce per l'avvocato illecito disciplinare.

La negoziazione può approdare a un nulla di fatto oppure a una soluzione concordata.

Se le trattative non giungono in porto con esito favorevo-

le la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati. Nel secondo caso l'accordo deve rispettare alcune prescrizioni. Deve essere firmato dalle parti e dagli avvocati, che autenticano le firme, ma soprattutto certificano la conformità dell'accordo a norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo, si è detto, è titolo esecutivo e quindi può essere posto a base di una esecuzione; può essere utilizzato anche per iscrivere ipoteca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contenute (come una sentenza o un decreto ingiuntivo). Bisognerà, però, sempre passare da un notaio quando l'accordo implica trasferimento di diritti per cui è prevista la trascrizione nei registri pubblici. Inoltre l'accordo, se si deve procedere a esecuzione forzata, e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. Copia degli accordi dovrà essere spedita all'ordine degli avvocati, ma per la conservazione dell'originale è consigliabile che le parti stipulino una clausola ad hoc.

—© Riproduzione riservata—

